



COMUNE DI DOBERDÒ DEL LAGO - O B Č I N A D O B E R D O B  
Provincia di GORIZIA - Pokrajina GORICA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE/SKLEP OBČINSKEGA SVETA

N/ŠT 3 DEL/Z DNE 30/03/2015

Regolamento per l'esercizio delle attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing. - Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti kozmetičarstva, frizerstva ter dejavnosti piercing-a in tetoviranja.

L'anno-Leta 2015

addì-dne TRENTA-TRIDESETEGA

del mese di /meseca MARZO-MARCA

alle ore-ob 19.30

nella Casa Comunale di Doberdò del Lago si è riunito il Consiglio comunale.  
se je na občinskem sedežu v Doberdobu sestel občinski svet.

Risultano presenti / Prisotni so bili:

FABIO VIZINTIN	SI-DA	ROMINA FERFOLJA	SI-DA
ANDREJ FERFOLJA	SI-DA	ALEKSANDRO DEVETAK	SI-DA
ZORA ČERNIC	SI-DA	ALDO JARC	SI-DA
KATIUSA KOSIC	NO-NE	MARCO JARC	SI-DA
ROBERT PERIC	SI-DA	DARIO BERTINAZZI	SI-DA
EDVARD GERGOLET	SI-DA	SARA VISINTIN	SI-DA
MANUELA GERGOLET	SI-DA		

Assessore esterno/zunanji odbornik DANIEL JARC: SI-DA

Assessora esterna/zunanja odbornica VLASTA JARC: SI-DA

Assiste il Segretario/Navzoč je bil tajnik:

dott./dr. Giuseppe Manto.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il sig. Ph.D. Fabio Vizintin nella sua qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio comunale adotta la seguente deliberazione.

Po ugotovitvi sklepčnosti je gospod Ph.D. Fabio Vizintin v svojstvu župana prevzel predsedovanje seje in obrazložil vsebino posameznih točk na dnevnem redu. V zvezi z njimi je občinski svet sprejel spodnji sklep.

La materia relativa alle attività di estetica, di acconciatore, di tatuaggio e piercing è regolata dalla L.R. 22 aprile 2002 n. 12 “Disciplina organica dell’artigianato”, più volte modificata, che prevede all’art. 29 che i Comuni si dotino di un Regolamento comunale. Tale regolamento deve prevedere, tra l’altro :

- a) le superfici minime dei locali;
- b) i requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali nei quali viene svolta l’attività, delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici;
- c) la disciplina degli orari;
- d) l’obbligo e le modalità di esposizione delle tariffe professionali.

Il Comune di Doberdò del Lago è attualmente dotato del **Regolamento per la disciplina dell’attività di estetista e parrucchiere misto**, approvato con deliberazione consiliare n. 20 dd. 18.09.2002.

Successivamente è entrata in vigore la L.R. 7/2012 (Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate) e il suo Regolamento, approvato con il DPR 064/Pres del 14/04/2014; l’entrata di vigore di queste nuove norme, nonché le ulteriori modifiche alla L.R. 12/2002 intercorse, impongono una revisione della materia tale da giustificare l’adozione di un nuovo regolamento che oltre che recepire le normative sopravvenute risponda alle attuali esigenze delle attività produttive di cui trattasi.

In particolare il nuovo regolamento ha assunto un taglio diverso per la necessità di presentare degli articoli comuni per tutte le attività considerate ovvero di legarne alcuni altri solo ad estetisti e parrucchieri o solo a tatuatori e piercer, stante le diverse peculiarità delle attività. Inoltre si sono effettuate delle necessarie modifiche terminologiche per allinearsi alla normativa regionale e statale; prima tra tutte la definizione di acconciatore che viene riassumere in sé il vecchio parrucchiere misto e il barbiere. Sono stati poi inseriti nuovi articoli resi necessari dall’attuale situazione lavorativa delle imprese (attività mista, attività promiscua, più attività nella stessa sede, affitto di poltrona o di cabina).

Sono state modificate inoltre le superfici minime richieste per l’attività, in quanto la necessità di uniformare i regolamenti del Mandamento ha portato ad una riformulazione delle superfici richieste, con lievi modifiche delle stesse.

Per quanto sopra esposto, si propone quindi con il presente atto di:

- a) abrogare il vigente **Regolamento per la disciplina dell’attività di estetista e parrucchiere misto**, approvato con deliberazione consiliare n. 20 dd. 18.09.2002.
- b) approvare il nuovo **Regolamento per l’esercizio dell’attività di estetista, di parrucchiere misto e di tatuaggio e piercing**, la cui bozza è allegata al presente atto e ne costituisce parte integrante
- c) di adottare il presente provvedimento con immediata eseguibilità ai sensi dell’articolo 1 comma 19 della legge 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni, per le motivazioni espresse nel deliberato.

Il Responsabile di Servizio in P.O., in merito alla presente deliberazione ha espresso parere tecnico favorevole, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la relazione che precede;

Vista la L.R. 12/2002 e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alle attività artigianali di competenza comunale;

Vista la L.R. 7/2012 e il suo Regolamento di attuazione approvato con DPR 064/Pres dd. 14/04/2014, relativamente all'attività di tatuaggio e piercing

Sentito l'intervento del consigliere Bertinazzi che esprime, come riportato nel verbale di data odierna, il parere favorevole in merito

Con voti unanimi palesemente espressi

### **DELIBERA**

1. di abrogare il vigente **Regolamento per la disciplina dell'attività di estetista e parrucchiere misto**, approvato con deliberazione consiliare n. 20 dd. 18.09.2002.

2. di approvare il nuovo **Regolamento per l'esercizio dell'attività di estetista, di parrucchiere misto e di tatuaggio e piercing**, la cui bozza è allegata al presente atto e ne costituisce parte integrante;

3. di adottare il presente provvedimento con immediata eseguibilità ai sensi dell'articolo 1 comma 19 della legge 11.12.2003 n. 21 e successive modificazioni, al fine di consentire l'immediata applicazione delle norme in esso contenute alle pratiche presente.

Con separata ed unanime votazione dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 comma 19 L.R. 11/12/2013 n. 21 e successive modifiche ed integrazioni al fine di consentire l'immediata applicazione delle norme in esso contenute alle pratiche presente.

Področje, ki se nanaša na dejavnost kozmetičarstva, frizerstva ter dejavnosti piercing-a in tetoviranja, ureja Deželni zakon L.R. št. 12 z dne 22. aprila 2002, in sicer z večkrat spremenjenimi "Normami in določili s področja obrtne dejavnosti", ki predvidevajo po 29. členu, da vsaka posamezna občina sprejme lasten Občinski pravilnik. Pravilnik mora med drugim predvideti :

- a) minimalno površino prostorov;
- b) varnostne ter higiensko-sanitarne zahteve za prostore, kjer bi se dejavnost izvajala, kakor tudi za opremo in elektromehanske pripomočke;
- c) ureditev obratovalnega časa;
- d) obveznost in način izpostavljanja strokovnih postavk.

Občina Doberdob (Comune di Doberdò del Lago) razpolaga trenutno s **Pravilnikom za opravljanje mešane dejavnosti kozmetičarstva in frizerstva**, ki je bil sprejet z občinskim sklepom št. 20 dne 18.09.2002.

V nadaljevanju je stopil v veljavo Deželni zakon L.R. 7/2012 (Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti tetoviranja, piercing-a in ostalih povezanih dejavnosti) in odnosni Pravilnik, ki je bil sprejet z Uredbo predsednika Republike Italije, DPR št. 064/Pres z dne 14.04.2014. S tem ko so stopila v veljavo nova določila in nadaljnje spremembe Deželnega zakona L.R. št. 12/2002, se je pojavila potreba po reviziji celotnega področja, na osnovi katere bi se lahko upravičilo sprejetje novega pravilnika in dodatnih določil, ki so bila vpeljana zaradi potreb po urejanju področja zgoraj navedenih dejavnosti.

Nov pravilnik postavlja drugačne zahteve z vidika potrebe po pripravi enotnih členov za vse upoštevane dejavnosti oziroma nameni določene člene izključno dejavnosti frizerstva ali pa samo dejavnosti tetoviranja in piercing-a, upoštevajoč različne specifičnosti omenjenih dejavnosti. Med drugim so bile zaradi potreb po usklajevanju z deželnimi in državnimi normami ter določili, opravljene tudi potrebne spremembe terminologije; prva sprememba zadeva dejavnost frizerstva, ki po novem združuje nekdanj ločeni dejavnosti frizerstva in brivca. Zaradi potreb, ki izhajajo iz trenutne delavne situacije podjetij (mešana dejavnost, pomešana dejavnost, več dejavnosti na enem sedežu, najem sedežev ali kabin), so bili vključeni dodatni, novi členi.

Vpeljane so bile tudi spremembe o minimalni zahtevani površini za opravljanje dejavnosti, saj je potreba po poenotenju pravilnikov sodnih okrajev privedla do ponovne določitve zahtevanih površin in manjših sprememb slednjih.

S predmetnim dokumentom se glede na zgoraj navedeno predlaga sledeče ukrepe:

- a) preklic obstoječega **Pravilnika za opravljanje mešane dejavnosti kozmetičarstva in frizerstva**, ki je bil sprejet z Občinskim sklepom št. 20 z dne 18.09.2002.
- b) sprejetje novega **Pravilnika o pogojih za opravljanje dejavnosti kozmetičarstva, frizerstva ter dejavnosti piercing-a in tetoviranja**, ki je priložen kot osnutek predmetnemu dokumentu in predstavlja njegov bistven sestavni del
- c) prejetje predmetnega ukrepa s takojšnjo izvedljivostjo, skladno z določili 19. odstavka prvega člena Zakona št. 21 z dne 11.12.2003 in njegovih sledečih sprememb, zaradi razlogov, ki so izpostavljeni v tem sklepu.

Dežurna odgovorna oseba z rednimi pooblastili je podala pozitivno tehnično mnenje skladno z določili 49. člena Zakonodajne uredbe št. 267/2000.

## OBČINSKI SVET je

Upoštevač predhodno poročilo;

Upoštevač določila Deželnega zakona L.R. št. 12/2002 in nadaljnjih sprememb ter dopolnitev, glede obrtnih dejavnosti, ki so v občinski pristojnosti;

Upoštevač določila Deželnega zakona L.R. št. 7/2012 in odnosnega Pravilnika o izvajanju, sprejetega z Uredbo predsednika Republike Italije DPR št. 064/Pres z dne 14/04/2014 ,ki se nanaša na opravljanje dejavnosti piercing-a in tetoviranja;

Po nastopu občinskega svetnika, gospoda Bertinazzi-ja, ki je podal pozitivno mnenje, kot je razvidno iz današnjega zapisnika

Po enotnem in javnem glasovanju

## ODLOČIL

1. da se prekliče obstoječi **Pravilnik za opravljanje mešane dejavnosti kozmetičarstva in frizerstva**, ki je bil sprejet z Občinskim sklepom št. 20 z dne 18.09.2002.
2. da se sprejme nov **Pravilnika o pogojih za opravljanje dejavnosti kozmetičarstva, frizerstva ter dejavnosti piercing-a in tetoviranja**, ki je priložen kot osnutek predmetnemu dokumentu in predstavlja njegov bistven sestavni del;
3. da se sprejme predmetni ukrep s takojšnjo izvedljivostjo, skladno z določili 19. odstavka prvega člena Zakona št. 21 z dne 11.12.2003 in njegovih sledečih sprememb, ker se želi omogočiti takojšnje izvajanje norm in določil, ki se nanašajo na predmetne dejavnosti.

Po enotnem in ločenem glasovanju je predmetni sklep sprejet kot takoj izvedljiv, skladno z določili 19. odstavka prvega člena Zakona št. 21 z dne 11.12.2003 in njegovih sledečih sprememb, ker se želi omogočiti takojšnje izvajanje norm in določil, ki se nanašajo na predmetne dejavnosti.



**COMUNE DI DOBERDO' DEL LAGO**  
**OBČINA DOBERDOB**

*Provincia di Gorizia*  
*Pokrajina Gorica*

**Regolamento per l'esercizio delle attività di  
estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing**

**Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti  
kozmetičarstva, frizerstva ter dejavnosti piercing-a  
in tetoviranja**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.      di data 30/03/2015

*Občinski pravilnik je odobril občinski svet dne 30.03.2015 , akt št.*

# TITOLO I - GENERALITA'

## Art. 1. Oggetto del regolamento e riferimenti normativi

1. Le attività di estetista e di acconciatore e di tatuaggio e piercing, siano esse esercitate in forma di impresa individuale o in forma di società, in forma artigianale o commerciale, svolte in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, stagionale o temporaneo, sono disciplinate dalla L.R. 22/04/2002 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, dai relativi regolamenti regionali di attuazione e dalle disposizioni del presente regolamento.

2. Le attività di tatuaggio e piercing sono disciplinate dalla L. R. 12/04/2012 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni e dal regolamento approvato con D.P.R. 14/04/2014 n. 064/Pres., nonché dal presente regolamento.

## Art. 2. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

**a) attività di estetista:** comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione degli inestetismi. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla L. 04/01/1990 n. 1 e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali ai sensi della L. 11/10/86 n. 713. Sono tenuti al rispetto della normativa vigente anche i soggetti che svolgono l'attività di estetista utilizzando esclusivamente uno o più apparecchi di cui all'elenco allegato alla L. 04/01/1990 n. 1. Rientrano pertanto nell'attività di estetista, oltre ai massaggi a scopo estetico, ad esempio anche le seguenti attività: centro di abbronzatura o "solarium", ginnastica estetica, disegno epidermico o trucco semi-permanente, sauna e bagno turco; realizzazione del make-up (fatta eccezione per la realizzazione del make-up a scopo promozionale e dimostrativo effettuato saltuariamente, per non più di dieci occasioni all'anno, nelle profumerie, farmacie o esercizi similari, ferma restando una minima garanzia relativa agli aspetti igienico-sanitari per l'effettuazione del trucco);

**b) attività di acconciatore:** comprende tutti i trattamenti e i servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l'aspetto estetico dei capelli, ivi compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni

di carattere medico, curativo o sanitario, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e di ogni altro servizio inerente o complementare. L'attività di acconciatore può essere esercitata sia su persone di sesso maschile sia su persone di sesso femminile.

c) **attività di tatuaggio:** consiste nella colorazione permanente di parti del corpo ottenuta con l'introduzione o penetrazione intradermica mediante aghi, compreso il trucco permanente e qualsiasi altra tecnica finalizzata a formare disegni o figure indelebili o permanenti.

d) **attività di piercing:** la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano, allo scopo di inserire o di anelli o altre decorazioni o monili di diversa forma o fattura.

e) **qualificazione professionale:** il requisito professionale prescritto dalla vigente normativa nazionale o regionale, per l'esercizio delle attività in forma imprenditoriale;

f) **qualifica professionale:** il requisito professionale per l'esercizio delle attività in forma non imprenditoriale, valido ai fini del lavoro subordinato;

g) **direttore tecnico o direttore d'azienda:** la persona in possesso della qualificazione professionale richiesta per l'esercizio della specifica attività;

h) **requisiti igienico-sanitari e di sicurezza:** i requisiti elencati agli artt. 21 e 22 del presente regolamento per quanto riguarda le attività di estetica e di acconciatore, e agli artt. 27, 28 e 29 per quanto riguarda le attività di tatuaggio e piercing;

i) **apparecchiature elettromeccaniche:** gli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla L. 04/01/1990 n. 1;

l) **attività stagionale:** l'attività svolta nell'arco di una "stagione", ovvero un periodo di tempo – anche frazionato – non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio; l'attività stagionale è equiparata a tutti gli effetti a quella annuale;

m) **attività temporanea:** l'attività svolta per un periodo non superiore a 59 giorni nel corso dell'anno solare;

n) **attività prevalente:** l'attività che, in caso di esercizio in forma mista o promiscua, produce il maggior volume d'affari; la destinazione d'uso dei locali dovrà essere compatibile con l'attività prevalente;

o) **segnalazione certificata di inizio attività (SCIA):** la dichiarazione con la quale l'operatore attesta in particolare di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente e di aver rispettato le norme igienico-sanitarie, urbanistiche e relative alla destinazione d'uso con riferimento all'attività che si intende esercitare, nonché la conformità dei locali e delle attrezzature ai requisiti previsti dal presente regolamento, pena il divieto di prosecuzione dell'attività

medesima. La ricevuta di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività stessa.

p) **gestione di reparto** (ovvero "affitto di cabina/poltrona"): l'affidamento, da parte del titolare di attività di estetista, acconciatore o tatuaggio e piercing, organizzato su più reparti in relazione alla gamma o alle tecniche di prestazione del servizio impiegato, a favore di un soggetto, che sia in possesso dei medesimi requisiti soggettivi del titolare, di uno o alcuni reparti da gestire in proprio per il tempo convenuto. La gestione di reparto deve essere comunicata al comune da parte del titolare dell'esercizio e non costituisce subingresso; il gestore di reparto invece deve presentare una segnalazione certificata di inizio attività. Fermi restando i requisiti igienico-strutturali del locale, è sempre richiesto il rispetto delle superfici minime come disposto dagli artt. 20 e 26 del presente regolamento.

### **Art.3. Esclusioni**

1. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento:

a) le prestazioni dirette a finalità specificatamente ed esclusivamente di carattere terapeutico, come ad esempio le attività di fisioterapista e podologo, di massaggiatore sportivo, di naturopatia, di ginnastica sportiva o fitness, di miglioramento dell'equilibrio psicofisico ed energetico dell'individuo (riflessologia, kinesifisiologia, shiatsu, training autogeno, discipline olistiche e simili);

b) l'attività di onicotecnico, consistente nell'applicazione e/o ricostruzione e/o decorazione di unghie artificiali attraverso la preparazione, la lavorazione e la modellatura di una resina, gel o prodotti similari, nonché dell'applicazione del prodotto sulle unghie, con successiva eventuale rimodellatura e colorazione e/o decorazione;

c) l'applicazione di ciglia finte, consistente nell'apposizione temporanea di ciglia posticce mediante sostanze collose, non rientranti nei prodotti cosmetici;

d) l'attività di lavorazione del capello finalizzata alla produzione di un bene (ad esempio, la realizzazione di parrucche) e, in ogni caso, quella in cui non si realizzino prestazioni applicative sulla persona.

2. Sono in ogni caso escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento tutte le prestazioni che per le loro finalità rientrano nei settori riservati all'esclusiva competenza degli esercenti professioni ed arti sanitarie e, quindi, soggette ad abilitazioni specifiche.

3. Ai sensi dell'art. 88 comma 1-bis della L. R. 16/01/2002, n.2, *Disciplina organica del turismo*, non è soggetta al presente regolamento la messa a

disposizione, all'interno di strutture ricettive, da parte del titolare o gestore, di saune, bagni turchi e vasche con idromassaggio, a beneficio dei clienti e con funzione meramente accessoria e complementare rispetto all'attività principale della struttura ricettiva; tale attività non è subordinata alla presenza di soggetti in possesso della qualificazione professionale di estetista né al rilascio di autonomo titolo abilitativo. La presente deroga non si applica in tutte le ipotesi in cui l'esercizio dell'attività di sauna, bagno turco e vasca con idromassaggio, seppure svolta all'interno delle strutture ricettive, non sia riferibile al titolare o gestore delle medesime e presenti carattere autonomo rispetto all'attività delle strutture stesse. Resta fermo l'obbligo, in capo al titolare o gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente la necessaria informazione sulla modalità di corretta fruizione delle predette attrezzature, sulle controindicazioni e precauzioni da adottare, anche attraverso l'esposizione di cartelli nei locali dove è prestato il servizio e la presenza di personale addetto che eserciti la vigilanza.

#### **Art. 4. Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)**

1. L'esercizio dell'attività di estetista, di acconciatore e di tatuaggio e piercing nel territorio comunale è subordinata alla presentazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive e al Registro delle Imprese territorialmente competente contestualmente alla comunicazione unica, della segnalazione certificata di inizio attività attestante il possesso della qualificazione professionale, nonché la conformità dei locali e delle attrezzature ai requisiti previsti dal presente regolamento. La ricevuta rilasciata dal SUAP ovvero dal Registro Imprese costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge.

2. La segnalazione certificata di inizio attività deve essere presentata dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa e deve contenere i seguenti dati essenziali:

- a) dati anagrafici del richiedente e del direttore tecnico se presente;
- b) denominazione e dati della ditta che intende esercitare l'attività;
- c) ubicazione dei locali dove si intende esercitare l'attività.

3. Alla domanda dovranno inoltre essere allegati i seguenti documenti:

- a) planimetria dei locali dove si intende esercitare l'attività, in scala non inferiore a 1:100;
- b) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. necessaria ad attestare la conformità dei locali alla normativa urbanistica ed edilizia, nonché ai requisiti dei locali previsti agli artt. 20, 21, 26 e 27 del presente Regolamento

4. La segnalazione certificata di inizio attività deve essere presentata anche per attività svolta in forma stagionale.

5. Della SCIA ricevuta viene data comunicazione all'Azienda Sanitaria competente.

### **Art. 5 Procedimento di controllo delle SCIA**

1. Il responsabile del procedimento, ricevute le segnalazioni certificate di inizio attività relative alle attività disciplinate dal presente Regolamento, ne controlla la regolarità formale e la completezza.

2. In caso di accertata inefficacia della SCIA, in quanto sprovvista del contenuto minimo previsto all'art. 4 comma 2, il responsabile del procedimento informa il dichiarante che l'attività segnalata, ove abbia avuto inizio, risulta esercitata abusivamente e che la stessa deve immediatamente cessare.

3. Qualora la segnalazione, benché efficace, risulti incompleta, il responsabile del procedimento, entro 15 giorni dalla data di presentazione della Scia, invita il dichiarante a provvedere alla sua regolarizzazione fissando un termine congruo alla presentazione del documento o della dichiarazione mancante, e i termini per la conclusione del procedimento restano sospesi fino al ricevimento delle integrazioni richieste.

4. Per quanto previsto dal comma 1 dell'art. 19 della L. 241/90, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti previsti per l'attività, il responsabile del procedimento, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

5. Le segnalazioni di inizio di attività vengono sottoposte a controllo secondo un campione numerico individuato con apposito provvedimento comunale, nonché in tutti i casi in cui l'istruttoria procedimentale lo richieda.

### **Art. 6. Casi soggetti a SCIA**

1. A segnalazione certificata di inizio attività sono sottoposti i seguenti casi:

a) nuova apertura, anche a carattere stagionale, e anche a titolo gratuito, di attività di estetista, di acconciatore e di tatuaggio e piercing;

b) trasferimento in altri locali in ambito comunale;

c) sostituzione/nomina del responsabile tecnico/direttore d'azienda per l'esercizio dell'attività di estetista e acconciatore nell'ambito della società non artigiana;

d) sostituzione di uno o più soggetti professionalmente qualificati per l'attività di estetista e/o di acconciatore, nell'ambito della società artigiana.

e) ampliamento e riduzione della superficie dei locali ove viene già regolarmente svolta l'attività: l'ampliamento deve essere effettuato nel rispetto della normativa edilizio-urbanistica ed igienico-sanitaria, mentre la riduzione è consentita nel rispetto dei limiti minimi di superficie di cui agli artt. 20 e 26, rispettivamente per le attività di estetista e acconciatore e per le attività di tatuaggio e piercing;

f) trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o per causa di morte, compresa la reintestazione a fine rapporto di affittanza, finalizzato all'esercizio dell'attività. Ciò comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'attività, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti di legge. Il subentrante deve presentare la segnalazione certificata di inizio attività entro 30 giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

## **Art. 7. Casi soggetti a comunicazione**

1. E' soggetta a comunicazione allo Sportello Unico per le attività produttive la cessazione dell'attività, da presentarsi entro 30 giorni dalla stessa, con contestuale restituzione del titolo autorizzativo.

2. E' altresì soggetta a comunicazione, da effettuarsi con le modalità e la tempistica di cui all'articolo 12 del presente regolamento, la sospensione temporanea volontaria dell'attività, e la comunicazione di riapertura anticipata, rispetto a quanto già comunicato, dell'attività in regime di sospensione.

3. Sono soggette a comunicazione tutte le variazioni societarie che non comportino subingresso, di cui all'art. 6 comma 1 lettera f) del presente regolamento, ferma restando la disciplina della scia per la modifica dei soci in possesso di qualificazione nella società artigiana o del direttore tecnico nel caso di società non artigiana.

## **Art. 8. Attività esercitate in forma mista dalla medesima impresa**

1. L'attività di estetista può essere svolta anche unitamente all'attività di acconciatore, dalla medesima impresa e nella medesima sede, in unità funzionali fra loro collegate, aventi ognuna di esse i requisiti previsti dal presente regolamento. Per unità funzionale si intende lo spazio dedicato alle prestazioni tipiche di una specifica attività. I locali generali quali depositi, reception, sala d'attesa, servizi igienici e spogliatoi possono essere in comune.

2. Nel caso in cui l'attività mista sia esercitata da impresa artigiana individuale, il titolare che esercita professionalmente le distinte attività deve essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle attività medesime. Qualora l'attività mista sia svolta in una delle forme societarie previste dall'art. 10 della L.R. 12/2002, i singoli soci partecipanti che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività. Nel caso di impresa non artigiana deve essere designato un direttore tecnico in possesso della qualificazione professionale per ogni attività.

#### **Art. 9 – Attività esercitate in forma promiscua dalla medesima impresa**

1. Le attività di estetista e di acconciatore possono essere esercitate esclusivamente dalla medesima impresa, congiuntamente ad altre attività estranee al campo di applicazione della L. R. 12/2002, in unità funzionali fra loro collegate, purché nel rispetto del presente regolamento e delle leggi e regolamenti disciplinanti le attività estranee.

2. In tal caso, a ciascuna attività deve essere assegnata un'autonoma unità funzionale. Per unità funzionale si intende lo spazio dedicato alle prestazioni tipiche di una specifica attività.

3. Le unità funzionali relative alle attività di estetista e di acconciatore devono possedere le caratteristiche previste dagli articoli 20 e 21 del presente regolamento. Le unità funzionali relative alle attività estranee al campo di applicazione della L. R. 12/2002 devono possedere le caratteristiche previste dalle leggi di settore che le disciplinano. Le unità funzionali possono essere collegate tra loro da locali generali comuni, quali sala d'attesa e reception.

#### **Art. 10 – Attività esercitate nella stessa sede da parte di imprese diverse**

1. E' possibile l'utilizzazione di un medesimo locale da parte di due imprese diverse, anche di diversa attività rientranti nel campo di applicazione del presente Regolamento, a condizione che le stesse siano opportunamente distinte, in qualsiasi modo, ma comunque in maniera tale da non ingenerare confusione nell'utente. Nel caso di due attività coesistenti nei medesimi locali, ogni attività è tenuta al rispetto delle superfici minime, dei requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature; le due attività possono avere spazi in comune quali ingresso e sala d'attesa, fatte salve specifiche norme igienico-sanitarie per le rispettive attività.

2. E' possibile l'utilizzazione di un medesimo locale da parte di due imprese diverse, di cui una operante anche in settori estranei all'ambito di applicazione del presente regolamento, a condizione che le stesse siano opportunamente distinte,

in qualsiasi modo, ma comunque in maniera tale da non ingenerare confusione nell'utente. Nel caso di due attività coesistenti nei medesimi locali, l'attività rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento è tenuta al rispetto delle superfici minime, dei requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature e a quanto previsto dal presente regolamento, mentre le altre attività sono tenute al rispetto delle particolari norme di settore; tali attività possono avere spazi in comune quali ingresso e sala d'attesa, fatte salve specifiche norme igienico-sanitarie per le rispettive attività.

#### **Art. 11. Attività svolte nel domicilio dell'esercente**

1. Le attività di estetista e di acconciatore, ovvero di tatuaggio e piercing, possono essere esercitate presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali abbiano i requisiti previsti dal presente regolamento.

#### **Art.12. Sospensione volontaria dell'attività**

1. Qualora la sospensione dell'attività sia superiore a trenta giorni consecutivi, ferme restando le eventuali incombenze nei confronti della Camera di Commercio competente, l'interessato deve inoltrare comunicazione scritta al SUAP, da far pervenire almeno dieci giorni prima dell'inizio della sospensione medesima, salvo casi di forza maggiore.

2. La comunicazione deve riportare la data di inizio e di fine della sospensione.

3. La sospensione di cui al comma 1 non può superare i 12 mesi. Nel caso di gravi e circostanziati motivi o cause di forza maggiore l'operatore può chiedere preventivamente allo Sportello Unico l'autorizzazione a sospendere l'attività per un ulteriore periodo non superiore a sei mesi.

#### **Art. 13. Cessazione dell'attività**

1. La cessazione dell'attività di estetista, di acconciatore e di tatuaggio e piercing è soggetta alla comunicazione al Registro delle Imprese territorialmente competente ovvero allo Sportello Unico per le attività produttive entro 30 giorni dalla cessazione medesima.

2. Al momento della cessazione il titolare è tenuto alla restituzione dell'autorizzazione o della segnalazione certificata di inizio attività.

#### **Art. 14. Orario**

1. Gli orari giornalieri e le eventuali giornate di chiusura sono autonomamente stabiliti dal titolare dell'attività, in conformità a quanto previsto per le attività produttive dalla vigente normativa.
2. Gli esercizi ubicati nei centri commerciali osservano, di norma, l'orario di attività delle strutture in cui si trovano.
3. E' fatto obbligo al titolare dell'esercizio di esporre l'orario e le eventuali giornate di chiusura, in modo da essere ben visibili all'interno e all'esterno dei locali.
4. E' fatta salva la possibilità, per chi esercita l'attività al domicilio, di apporre apposito cartello indicante che l'esercizio dell'attività viene svolto esclusivamente previo appuntamento.

#### **Art. 15. Tariffe**

1. Le tariffe devono essere esposte nel locale ove è svolta l'attività autorizzata, in maniera ben visibile al pubblico.

## **TITOLO II - NORME SPECIFICHE PER L'ATTIVITA' DI ESTETISTA E DI ACCONCIATORE**

### **Art. 16 Requisiti morali per l'accesso all' attività**

1. L'inizio e lo svolgimento dell'attività di estetista e di acconciatore è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa antimafia.
2. I requisiti di cui al primo comma devono essere posseduti:
  - a) dal titolare dell'impresa individuale;
  - b) dal legale rappresentante della società e da tutti i componenti l'organo di amministrazione;
  - c) dal direttore tecnico.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda all'art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

### **Art. 17 Requisiti professionali per l'accesso all' attività**

1. Lo svolgimento dell'attività di estetista e di acconciatore è subordinato al possesso della relativa qualificazione professionale, conseguita ai sensi degli artt. 26 e 28 della L.R. 12/2002 e s.m.i.
2. La qualificazione professionale di cui sopra deve essere posseduta:
  - a) nel caso di imprese artigiane:
    - dal titolare nel caso di impresa individuale
    - da tutti i soggetti indicati all'art. 10 della L.R. 12/2002 nel caso di società
    - dall'eventuale gestore di reparto
  - b) nel caso di imprese non artigiane:
    - dal direttore tecnico
    - dall'eventuale gestore di reparto

### **Art. 18. Modalità di svolgimento delle attività**

1. Le attività di estetista e di acconciatore possono essere esercitate in forma di impresa individuale o di società, artigiana o non artigiana.
2. La segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 19 della legge 241/1990, nel caso di imprese, deve essere inoltrata dal legale rappresentante della società.

3. Se si tratta di società artigiana (ex art. 10 L.R. 12/02) deve essere indicato il socio o i soci in possesso della qualificazione professionale.
4. Se si tratta di impresa non artigiana, deve essere indicato il soggetto in possesso della qualificazione professionale.
5. Per ogni sede o unità locale dell'impresa in cui viene esercitata l'attività di estetista o di acconciatore e' designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale il quale garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività medesime.
6. I soci, i collaboratori familiari e i dipendenti che esercitano professionalmente le attività di estetista e acconciatore devono essere in possesso della relativa qualifica professionale.
7. E' fatta salva la possibilità di esercitare le attività di estetista o di acconciatore presso la sede designata dal cliente in caso di malattia o altro impedimento fisico del cliente stesso ovvero a favore di persone impegnate nello sport, nella moda o nello spettacolo o per particolari eventi ovvero nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione, nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni.
8. Gli acconciatori nell'esercizio della propria attività possono avvalersi direttamente di collaboratori familiari e di personale dipendente per l'esclusivo svolgimento di prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico tradizionalmente complementari all'attività principale.
9. Non è ammesso lo svolgimento delle attività di estetista o di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.

## **Art. 19. Vendita di prodotti cosmetici**

1. Alle imprese esercenti l'attività di estetista o acconciatore, in forma artigiana o imprenditoriale, che vendono o comunque cedono alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, prodotti cosmetici strettamente inerenti allo svolgimento delle attività medesime, non si applica la disciplina del commercio di cui alla L.R. 29/05. Viene in ogni caso applicata la L.R. 29/05 in caso di vendita di prodotti diversi da quelli sopra indicati.
2. La superficie destinata all'attività di commercio dei prodotti di cui al comma precedente è esclusa dal computo delle superfici minime previste, per l'esercizio delle singole attività, dall'art. 20 del presente regolamento.

3. L'offerta a titolo gratuito di tisane o bevande ai clienti nell'ambito dell'attività di estetista o di acconciatore non costituisce somministrazione di alimenti e bevande e pertanto non prevede la presentazione di una scia, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari in materia di alimenti.

## **Art. 20. Superfici minime dei locali**

1. I locali da adibire all'esercizio dell'attività di estetista e di acconciatore, oltre ad essere provvisti della certificazione di agibilità con destinazione d'uso artigianale di servizio, devono rispettare le seguenti superfici minime:

a) la superficie dei locali da adibire all'attività di estetista dovrà essere di almeno 10 mq. Tale superficie va calcolata al netto e pertanto con l'esclusione del vano destinato ad ingresso, servizio igienico, ripostiglio, attesa per il pubblico e di ogni altro locale accessorio, compreso l'eventuale spazio destinato a esposizione e vendita, anche di prodotti di cui all'articolo precedente. In tale superficie complessiva potrà operare un unico addetto; per ogni posto di lavoro in più si prevede una ulteriore superficie di 5 mq.;

b) la superficie dei locali da adibire all'attività di acconciatore dovrà essere di almeno 15 mq. Tale superficie va calcolata al netto e pertanto con l'esclusione del vano destinato ad ingresso, servizio igienico, ripostiglio, attesa per il pubblico e di ogni altro locale accessorio, compreso l'eventuale spazio destinato a esposizione e vendita, anche di prodotti di cui all'articolo precedente. In tale superficie complessiva potrà operare un unico addetto; per ogni posto di lavoro in più si prevede una ulteriore superficie di 5 mq.

## **Art. 21. Requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali**

1. L'attività di estetista e di acconciatore deve essere svolta in locali separati e distinti da altre attività e non in promiscuità con i locali destinati a civile abitazione.

2. I locali da adibire all'attività di estetista e acconciatore, devono possedere i seguenti requisiti:

a) avere l'altezza dei locali di lavoro pari ad almeno metri 2,50 e dei locali accessori (quali corridoi, disimpegni, servizi igienici) non inferiore a metri 2,40, salvo situazioni particolari normate dalla L.R. 44/85 e succ. integrazioni o modifiche; devono essere strutturalmente ed adeguatamente ventilati ed illuminati con una superficie finestrata apribile non inferiore ad 1/10 della superficie del pavimento; nel caso in cui non sia possibile il rispetto di tale rapporto sarà consentito derogarvi adottando gli accorgimenti tecnici di volta in volta definiti dall'ASS; qualora l'esercizio sia situato al piano terra deve essere

garantito, al fine della protezione dall'umidità, un idoneo isolamento del terreno, ottenuto mediante un'idonea soluzione tecnica; gli esercizi che fanno uso di caschi o simili, in relazione alle caratteristiche dei locali e delle attività, devono essere dotati di adeguati dispositivi per il ricambio dell'aria;

b) nei mesi freddi deve essere garantita una temperatura interna compresa tra i 18° e i 20° C;

c) il pavimento e le pareti fino ad almeno metri 2 di altezza devono essere rivestiti in materiale liscio, resistente, lavabile e disinfettabile;

d) il locale di lavorazione deve essere dotato di lavabi con acqua corrente potabile, calda e fredda, e di arredi di facile pulizia;

e) l'esercizio deve essere dotato di biancheria pulita per ogni cliente contenuta in appositi armadietti chiusi, di contenitori con coperchio lavabili e disinfettabili per la biancheria e per i rifiuti;

f) deve essere a disposizione esclusiva dell'esercizio, ed all'interno dello stesso, un locale igienico dotato di vaso e lavamani con rubinetteria non manuale, separato dai locali di lavoro per mezzo di un'antilatrina con dispositivo di richiusura automatica della porta e possibilmente dotata di lavabo;

g) eventuali zone destinate allo svolgimento dell'attività di manicure e pedicure devono essere separate dal resto del locale mediante setti divisorii rivestiti in materiale liscio, lavabile e disinfettabile fino all'altezza di metri 2 dal pavimento e dovranno essere dotate di lavapiedi;

h) i locali dell'esercizio devono essere tenuti in condizioni di massima pulizia e periodicamente disinfettati, secondo le indicazioni dell'Azienda Sanitaria;

i) gli impianti tecnologici devono rispondere ai requisiti previsti dalle vigenti normative;

3. Qualunque variazione o modifica nell'utilizzo dei locali dovrà essere comunicata all'Azienda Sanitaria Nucleo Igiene e Sanità Pubblica.

4 In presenza di lavoratori dipendenti i locali dovranno essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

## **Art. 22. Requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici**

1. Le attrezzature ed apparecchiature utilizzate per l'esercizio dell'attività di estetista e acconciatore devono soddisfare i seguenti requisiti igienici e di sicurezza:

- a) gli asciugamani, gli accappatoi e le coperture dei lettini devono essere puliti e cambiati di volta in volta per ogni persona;
- b) le attrezzature e le apparecchiature dell'esercizio devono essere tenuti costantemente e scrupolosamente puliti. Gli oggetti taglienti, sempre accuratamente puliti prima dell'uso, devono essere disinfettati o sterilizzati con procedure ritenute idonee dalla competente Azienda Sanitaria;
- c) nelle attività di manicure e pedicure estetico, la parte da trattare deve essere previamente lavata e disinfettata;
- d) eventuali spazzole per capelli devono essere accuratamente ripulite dopo ogni servizio;
- e) i sedili da parrucchiere devono essere forniti di poggiacapo con carta o tele da cambiarsi per ogni persona;
- f) i prodotti cosmetici impiegati devono essere conformi alle vigenti normative;
- g) è vietato l'uso del piumino per cospargere la cipria o il talco sulla pelle, a tal fine si devono usare polverizzatori o batuffoli di cotone da eliminare dopo l'uso;
- h) qualora, durante procedimenti tecnici di lavorazione, vengano impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possano risultare moleste o nocive, è necessaria un'areazione immediata dell'ambiente;
- i) durante l'eventuale applicazione di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che vengano accese fiamme;
- l) qualora durante l'esercizio dell'attività si sospetti la presenza di affezioni cutanee o degli annessi è necessario indirizzare il cliente alle competenti strutture sanitarie;
- m) durante l'esercizio dell'attività tutti gli operatori devono attenersi alle norme indicate dal produttore per la manipolazione dei prodotti utilizzati;
- n) per il trattamento di piccole ferite o lesioni della cute devono essere utilizzati esclusivamente prodotti registrati dal Ministero della Salute in applicazioni monouso;
- o) durante l'attività il personale deve costantemente osservare le più scrupolose norme di pulizia ed igiene, ed indossare una sopravveste chiara in stato di perfetta pulizia;
- p) tutte le apparecchiature elettromeccaniche devono essere conformi alla vigente normativa, munite di dichiarazione di conformità e mantenute costantemente in perfetto stato di manutenzione.

## **TITOLO III - NORME SPECIFICHE PER L'ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING**

### **Art. 23 Requisiti morali per l'accesso all' attività**

1. L'inizio e lo svolgimento dell'attività di tatuaggio e piercing è subordinato al possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa antimafia.
2. I requisiti di cui al primo comma devono essere posseduti:
  - a) dal titolare dell'impresa individuale;
  - b) dal legale rappresentante della società e da tutti i componenti l'organo di amministrazione;
  - c) dal responsabile tecnico
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda all'art. 85 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

### **Art. 24 Percorso formativo per l'accesso all' attività**

1. Per lo svolgimento dell'attività di tatuaggio e piercing sarà necessario aver effettuato il percorso formativo, previsto dall'art. 4 della L.R. 7/2012 e dall'art. 9 del D.P.R. 064/Pres dd. 14/04/2014, non appena esso sarà istituito.

### **Art. 25. Modalità di svolgimento dell' attività**

1. L'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, stagionale o temporaneo, è soggetto a segnalazione di inizio attività attestante il rispetto dei requisiti previsti dalla L.R. 7/2012, dal D.P.R. 064/Pres dd. 14/04/2014 e dal presente regolamento.
2. La Scia è presentata con le modalità e con gli effetti previsti all'art. 4 del presente regolamento.
- 3 L'attività di tatuaggio e piercing svolta nel contesto di una manifestazione pubblica, anche a titolo gratuito, per quanto previsto all'art. 9 della L.R. 7/2012, è soggetta alla scia presentata al Registro Imprese. La scia attesta la presenza di un responsabile tecnico e il rispetto dei requisiti igienico-sanitari stabiliti dal regolamento approvato con D.P.R. 14/04/2014 n. 064/Pres.

## **Art. 26. Superfici minime dei locali**

1. I locali da adibire all'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing, oltre ad essere provvisti della certificazione di agibilità con destinazione d'uso artigianale di servizio, devono rispettare le seguenti superfici minime: 12 mq. al netto del locale di attesa, accoglimento clienti e attività amministrative, bagni, locali per la disinfezione.
2. Le postazioni di lavoro sono di dimensioni tali da permettere l'agevole e sicuro esercizio dell'attività; qualora più postazioni di lavoro siano ricavate all'interno di un unico locale, è garantita la riservatezza dei clienti.
3. Nel caso si voglia differenziare gli spazi per il tatuaggio da quelli per il piercing, ovvero prevedere più postazioni di tatuaggio o piercing, i box realizzati all'interno di un unico ambiente hanno una superficie di almeno 6 mq. Per ogni postazione di lavoro dove vengono effettuate le specifiche attività è installato un lavabo; si può derogare a tale disposizione per un numero massimo di due box adiacenti, con un unico lavabo in comune.

## **Art. 27. Requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali**

1. I locali da adibire all'attività di tatuaggio e piercing devono possedere i seguenti requisiti:
  - a) avere l'altezza dei locali di lavoro pari ad almeno metri 2,50 e dei locali accessori (quali corridoi, disimpegni, servizi igienici) non inferiore a metri 2,40, salvo situazioni particolari normate dalla L.R. 44/85 e succ. integrazioni o modifiche; devono essere strutturalmente ed adeguatamente ventilati ed illuminati con una superficie finestrata apribile non inferiore ad 1/10 della superficie del pavimento; nel caso in cui non sia possibile il rispetto di tale rapporto sarà consentito derogarvi adottando gli accorgimenti tecnici di volta in volta definiti dall'ASS; qualora l'esercizio sia situato al piano terra deve essere garantito, al fine della protezione dall'umidità, un idoneo isolamento del terreno, ottenuto mediante un'idonea soluzione tecnica;
  - b) nei mesi freddi deve essere garantita una temperatura interna compresa tra i 18° e i 20° C.
2. I locali destinati alle attività di tatuaggio e di piercing sono funzionalmente collegati tra loro e distinti con accesso separato da locali con altra destinazione d'uso o soggetti a specifiche autorizzazioni
3. Gli esercizi prevedono almeno i seguenti locali principali:
  - a) locale di attesa, accoglimento clienti e attività amministrative
  - b) locale dedicato al tatuaggio e piercing di superficie di almeno 12 mq.;

c) locale o spazio separato per la disinfezione e sterilizzazione degli strumenti non inferiore a 4 mq.; questo locale o spazio è dotato di banco di lavoro provvisto di lavabo, di spazi adeguati alle varie fasi del processo (gestione e pulizia strumenti usati, imbustamento e sterilizzazione) e di autoclave idonea alla sterilizzazione di strumenti cavi e porosi conforme alle norme di buona tecnica applicabili. Tale spazio o locale non è richiesto se l'esercizio utilizza esclusivamente strumenti sterili monouso o se la sterilizzazione è affidata a soggetti terzi all'esercizio, in possesso di autorizzazione rilasciata a norma di legge.

4. Gli esercizi di tatuaggio e piercing prevedono anche i seguenti locali o spazi accessori:

a) servizio igienico, dotato di antibagno o, nel caso in cui non ne sia possibile la realizzazione per motivi strutturali, di adeguato disimpegno. Il servizio igienico è ad uso esclusivo dell'esercizio e a disposizione del pubblico, posto all'interno dell'unità funzionale. Il servizio igienico è dotato di lavabo. Per gli operatori maschi e femmine sono realizzati servizi igienici separati, fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia di igiene in ambiente di lavoro. Qualora il numero complessivo di potenziali presenze sia maggiore di dieci, è realizzato un servizio igienico ad uso esclusivo dei clienti;

b) spogliatoio per gli addetti di dimensioni tali da poter contenere agevolmente un armadietto a doppio scomparto per ogni addetto, per la conservazione separata degli abiti civili e da lavoro, e un adeguato numero di sedili. Nel caso in cui il numero degli operatori sia superiore a cinque, lo spogliatoio è diviso per sesso;

c) locale o spazio attrezzato con idonei contenitori per il deposito del materiale necessario per l'attività, compresa la biancheria;

d) locale o spazio per il deposito dello sporco e lo stoccaggio provvisorio dei rifiuti;

e) ripostiglio o spazio adeguato per il deposito dei materiali e delle attrezzature per la pulizia.

5. Le finiture dei locali devono consentire la massima pulizia ed una corretta disinfezione: nei locali dedicati alla pratica del tatuaggio e piercing, alla disinfezione e sterilizzazione degli strumenti, nei servizi igienici, nei locali o spazi per il deposito dei rifiuti e delle attrezzature per la pulizia, il pavimento è continuo, privo di fessure ed impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile e le pareti sono verniciate o rivestite, in maniera aderente, con materiali facilmente lavabili e disinfettabili fino all'altezza lineare di almeno due metri dal pavimento.

6. I locali dedicati alla pratica del tatuaggio e piercing, alla disinfezione e sterilizzazione degli strumenti, nonché i servizi igienici, sono dotati di lavabo con erogatore d'acqua calda e fredda. Il lavabo è dotato di comandi della rubinetteria non manuali, esclusa la leva sanitaria, di distributore di asciugamani monouso, di distributore di sapone liquido e di contenitore lavabile e disinfettabile per i rifiuti.
7. Qualora presente, l'impianto aeraulico è realizzato in conformità alla norma tecnica UNI 10339/95.
8. L'impianto aeraulico e l'impianto idrico sono realizzati in conformità alle Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi di cui all'Accordo del 4 aprile 2000 sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la conformità alle quali è documentata da attestazione sottoscritta da un tecnico abilitato.
9. Qualunque variazione o modifica nell'utilizzo dei locali dovrà essere comunicata all'Azienda Sanitaria, Nucleo Igiene e Sanità Pubblica.
10. In presenza di lavoratori dipendenti i locali dovranno essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

#### **Art. 28. Requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici**

1. Per l'esecuzione del tatuaggio con aghi è utilizzata apposita apparecchiatura elettromeccanica costituita dalle seguenti componenti principali, di cui all'art. 5 del DPR 064/Pres: macchina o pistola, manipolo e puntale, barra porta aghi, aghi per il tatuaggio, vaschette o cappucci per i pigmenti.
2. Per l'esecuzione del piercing viene usata la seguente attrezzatura: ago cannula o ago da piercing, forbici o pinze, pinze ad anelli, dispositivi meccanici di foratura, monili per piercing.
3. Tutti gli strumenti che entrano in contatto diretto con la cute o le mucose del cliente durante l'esecuzione del tatuaggio e del piercing sono sottoposti a procedura di sterilizzazione.
4. Gli strumenti che devono essere riutilizzati sono sterilizzati prima di ciascun uso; la sterilizzazione è effettuata da strutture regolarmente autorizzate ovvero dall'operatore nell'esercizio dove vengono eseguite le prestazioni.
5. Nel caso in cui la sterilizzazione venga eseguita dall'operatore essa è effettuata con l'impiego di autoclave a vapore.

## **Art. 29 Requisiti igienico-sanitari di tipo organizzativo**

1. L'attività è condotta secondo procedure tese ad evitare la contaminazione, la diffusione e la trasmissione di germi patogeni e adottando tutte le procedure ritenute necessarie, anche sulla base della valutazione dei rischi, a tutela del cliente e degli operatori.
2. I locali, gli arredi e le attrezzature sono mantenuti in ottimali e costanti condizioni di pulizia. È garantita la pulizia giornaliera dei pavimenti, dei servizi igienici e degli arredi e la pulizia settimanale di fondo dei locali e degli arredi con detergenti tensioattivi e successiva disinfezione.
3. La biancheria per i clienti, quali teli, accappatoi, lenzuolini, è preferibilmente monouso. Quella da riutilizzare è sanificata prima di ogni singolo uso.
4. La biancheria pulita è conservata al riparo dalla polvere e da altri contaminanti, preferibilmente in armadi chiusi. La biancheria sporca è riposta in contenitori chiusi lavabili e disinfettabili.
5. Gli operatori osservano costantemente le più scrupolose norme di pulizia e di igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie ed indossano un abito da lavoro preferibilmente di colore chiaro sempre in stato di perfetta pulizia nonché utilizzano i dispositivi di protezione individuale. La biancheria da lavoro può essere anche del tipo monouso.
6. I materiali e le confezioni di strumenti sterili soggetti a scadenza riportano la data di scadenza.
7. Nella sede dell'attività sono presenti i seguenti documenti:
  - a) registro delle prestazioni;
  - b) consensi al tatuaggio e consensi al piercing;
  - c) scheda individuale relativa a ogni cliente con i dati identificativi della persona che si sottopone al trattamento, la sede di applicazione e i materiali utilizzati;
  - d) protocollo relativo all'igiene degli addetti;
  - e) protocollo per la sanificazione dei locali, degli arredi, delle attrezzature e della biancheria;
  - f) protocollo della disinfezione;
  - g) protocollo della sterilizzazione dello strumentario, qualora effettuata all'interno dell'esercizio;
  - h) registro di sterilizzazione provvisto di test di sterilità riportanti giorno, anno ed ora del ciclo di sterilizzazione;
  - i) contratto con la ditta abilitata allo smaltimento dei rifiuti speciali;

l) elenco aggiornato degli strumenti e dei pigmenti usati;

m) schede tecniche degli strumenti, dei pigmenti e dei materiali metallici o similari applicati ai clienti.

8. I rifiuti prodotti nell'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing devono essere smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia ambientale; i rifiuti speciali pericolosi, quali gli strumenti taglienti monouso utilizzati, sono preventivamente posti in contenitori rigidi e resistenti alla puntura, sempre ermeticamente chiusi; gli altri rifiuti classificabili come speciali, quali garze, cotone, salviette contaminate, buste o pellicole di materiale plastico della componente base dell'apparecchiatura utilizzata per la prestazione, sono raccolti negli appositi contenitori a tenuta.

9. È presente un armadietto o altro idoneo contenitore per il materiale di prima medicazione al fine di consentire la gestione di incidenti o complicanze che possano verificarsi durante l'esercizio dell'attività. Si applica inoltre quanto previsto dalle norme vigenti in materia di primo soccorso nei luoghi di lavoro.

### **Art. 30. Piercing al lobo dell'orecchio**

1. Il presente regolamento non si applica all'attività di piercing al lobo dell'orecchio, salvo che per quanto di seguito disposto.

2. Per l'esecuzione del piercing al lobo dell'orecchio, i soggetti interessati all'attività devono darne comunicazione preventiva al Comune e all'Azienda per i servizi sanitari.

3. Il piercing al lobo dell'orecchio deve essere effettuato in locali o spazi attrezzati e igienicamente idonei, con tecniche che garantiscono la sterilità del procedimento.

4. E' vietato eseguire il piercing al lobo dell'orecchio ai minori di anni quattordici senza il consenso informato reso personalmente dagli esercenti la potestà genitoriale o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate all'articolo 5 della L.R. 7/2012 e all'art. 11 del Regolamento regionale approvato con DPR 064/Pres. di data 14/04/2014.

## **TITOLO IV - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E SISTEMA SANZIONATORIO**

### **Art 31. Disposizioni transitorie**

1. Restano fatti salvi gli esercizi già autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
2. In caso di subingresso in un'attività preesistente all'entrata in vigore del presente regolamento, il subentrante, prima di segnalare l'inizio dell'attività, dovrà provvedere all'adeguamento ai requisiti igienici e organizzativi previsti dai precedenti artt. 21 comma 2 e 22 per le attività di estetista e acconciatore, e dagli artt. 27 (commi 1, 5, 6, 7, 8, 9, e 10), 28 e 29 per le attività di tatuaggio e piercing.
3. In caso di subingresso in attività già regolarmente autorizzata non è invece richiesto l'adeguamento ai requisiti strutturali dei locali diversi da quelli di cui al comma precedente.

### **Art.32 Revoca dell'autorizzazione, sospensione dell'attività e provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti**

1. La revoca dell'autorizzazione è disposta qualora vengano meno i requisiti soggettivi o oggettivi che ne hanno determinato il rilascio.
2. In caso di SCIA, nei casi di sopravvenuta e accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per la prosecuzione dell'attività, l'Amministrazione adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, ai sensi dell'art. 19 della L. 241/90.
3. L'attività di estetista, acconciatore e tatuaggio e piercing è sospesa qualora l'attività venga svolta in contrasto con le disposizioni della L.R. 12/2002 e s. m.i., della L.R. 7/2012 e dei relativi regolamenti di attuazione, nonché del presente regolamento. La sospensione dell'attività non può essere superiore ai giorni fissati dall'amministrazione per consentire la conformazione dell'attività, decorsi i quali l'autorizzazione è revocata ovvero viene emesso provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.

### **Art 33. Sanzioni**

1. L'accertamento delle violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento e l'applicazione delle relative sanzioni vengono effettuate secondo le disposizioni della L.R. n. 1 del 17/01/1984 e s.m.i.
2. L'esercizio dell'attività di estetista e di acconciatore in assenza della segnalazione certificata di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria amministrativa prevista dall'art. 17 comma 2 lettera b) della L.R. 12/2002.
3. L'esercizio dell'attività di tatuaggio e piercing in assenza della segnalazione certificata di inizio attività, ovvero la violazione di altre norme previste dalla L.R. 7/2012 comportano l'applicazione delle sanzioni pecuniarie amministrative previste dall'art. 15 della legge citata.
4. Per le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, di seguito elencate, non diversamente sanzionate dalla L.R. 12/2002, per quanto previsto dall'art. 7 della L.R. n. 4 del 12/02/2003, si applicano le seguenti sanzioni:
  - a) mancata o tardiva comunicazione di cessazione dell'attività: si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300;
  - b) mancata o tardiva comunicazione di sospensione dell'attività: si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300;
  - c) mancata o tardiva comunicazione di riapertura anticipata dell'attività in regime di sospensione: si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 150;
  - d) mancata comunicazione di variazione societaria non comportante subingresso: si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25 a € 150;
  - e) mancata esposizione dell'orario praticato: si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300;
  - f) mancata esposizione delle tariffe praticate: si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300;
  - g) svolgimento delle attività di estetista, acconciatore, tatuaggio e piercing in forma ambulante o di posteggio: si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 a € 3.000.

### **Art. 34. Ricorsi**

1. Avverso il provvedimento di revoca dell'autorizzazione o divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti può essere presentato ricorso secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

### **Art. 35 Abrogazioni**

1. Il presente regolamento abroga il precedente “Regolamento per la disciplina dell’attività di estetista e parrucchiere misto” del Comune di Doberdò del Lago.

### **Art. 36 Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno successivo al periodo ordinario di pubblicazione all’albo comunale della deliberazione consiliare che lo approva e sarà oggetto di revisione qualora lo richieda la normativa di riferimento.

# INDICE

<b>Tit. I</b>	<b>GENERALITA'</b> .....	pag.2
Art. 1	Oggetto del regolamento e riferimenti normativi.....	pag.2
Art. 2	Definizioni.....	pag.2
Art. 3	Esclusioni.....	pag.4
Art. 4	Segnalazione certificate di inizio attività (SCIA).....	pag.5
Art. 5	Procedimento di controllo delle SCIA.....	pag.6
Art. 6	Casi soggetti a SCIA.....	pag.6
Art. 7	Casi soggetti a comunicazione.....	pag.7
Art. 8	Attività esercitate in forma mista dalla medesima impresa .....	pag.7
Art. 9	Attività esercitate in forma promiscua dalla medesima impresa..	pag.8
Art. 10	Attività esercitate nella stessa sede da parte di imprese diverse..	pag.8
Art. 11	Attività svolte nel domicilio dell'esercente.....	pag.9
Art. 12	Sospensione volontaria dell'attività.....	pag.9
Art. 13	Cessazione dell'attività.....	pag.9
Art. 14	Orario.....	pag.10
Art. 15	Tariffe.....	pag.10
<b>Tit. II</b>	<b>NORME SPECIFICHE PER L'ATTIVITÀ DI ESTETISTA E DI ACCONCIATORE</b> .....	pag.11
Art. 16	Requisiti morali per l'accesso all'attività.....	pag.11
Art. 17	Requisiti professionali per l'accesso all'attività.....	pag.11
Art. 18	Modalità di svolgimento dell'attività.....	pag.11
Art. 19	Vendita di prodotti cosmetici.....	pag.12
Art. 20	Superfici minime dei locali.....	pag.13
Art. 21	Requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali.....	pag.13
Art. 22	Requisiti di sicurezza e igienico-sanitari delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici.....	pag.14
<b>Tit. III</b>	<b>NORME SPECIFICHE PER L'ATTIVITÀ DI TATUAGGIO E PIERCING</b> .....	pag.16
Art. 23	Requisiti morali per l'accesso all'attività.....	pag.16
Art. 24	Percorso formativo per l'accesso all'attività.....	pag.16
Art. 25	Modalità di svolgimento dell'attività.....	pag.16
Art. 26	Superfici minime dei locali.....	pag.17
Art. 27	Requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali.....	pag.17
Art. 28	Requisiti di sicurezza e igienico-sanitari delle attrezzature e degli apparecchi elettromeccanici.....	pag.19
Art. 29	Requisiti igienico-sanitari di tipo organizzativo.....	pag.20
Art. 30	Piercing al lobo dell'orecchio.....	pag.21

<b>Tit. IV</b>	<b>DISPOSIZIONI TRANSITORIE E SISTEMA SANZIONATORIO.....</b>	<b>pag.22</b>
Art. 31	Disposizioni transitorie.....	pag.22
Art. 32	Revoca dell'autorizzazione, sospensione dell'attività.....	pag.22
	e provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.....	pag.22
Art. 33	Sanzioni.....	pag.23
Art. 34	Ricorsi.....	pag.23
Art. 35	Abrogazioni	... pag.24
Art. 35	Entrata in vigore.....	pag.24

Letto, confermato e sottoscritto - Prebrano, odobreno in podpisano

**IL PRESIDENTE - PREDSEDNIK**

f.to Ph.D. Fabio Vizintin, l. r.

**IL SEGRETARIO - TAJNIK**

f.to dott./dr. Giuseppe Manto, l. r.